



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

Cons. n. 36

DELIBERAZIONE N° FM  
SEDUTA DEL 15 MAG. 2006

SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE  
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA  
COMUNITA'  
DIPARTIMENTO

**OGGETTO** LL.RR. 22/82 e 26/89. Determinazione dei benefici economici da corrispondere ai cittadini affetti da talassemia ed altre malattie del sangue, nonché sottoposti a trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa. Anno 2006.

Relatore ASSESSORE DIPTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA'  
SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

La Giunta, riunitasi il giorno 15 MAG. 2006 alle ore 13.00 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Gaetano FIERRO	Vice Presidente	X	
3. Carlo CHIURAZZI	Componente	X	
4. Rocco COLANGELO	Componente	X	
5. Francesco MOLLIKA	Componente	X	
6. Giovanni RONDINONE	Componente	X	
7. Donato Paolo SALVATORE	Componente	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° \_\_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio  
e di N° \_\_\_\_\_ allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_  
 Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

VISTA la L.R. n. 22 del 26.7.82 che detta norme in materia di provvidenze economiche da erogare ai cittadini affetti da talassemia;

VISTO l'art. 2 della citata legge che incarica la Giunta Regionale di determinare, con riferimento alla pensione minima erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori dipendenti ed in misura non superiore alla stessa, l'entità dell'assegno mensile da corrispondere ai cittadini affetti dalle patologie citate;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22/82 e successive modificazioni, la Giunta Regionale procede annualmente alla rivalutazione dei limiti di reddito, minimo e massimo, per potere accedere ai benefici in questione, applicando su base annua gli aumenti previsti per le pensioni I.N.P.S. di cui all'art. 10 della legge 3.6.1975, n. 160;

PRESO ATTO che la percentuale di aumento per l'anno 2006 è dell'1,7% per le pensioni erogate dall'I.N.P.S.;

VISTA la L.R. n. 26 del 4.9.1989 che ha esteso le provvidenze previste dalla L.R. n. 22/82 in favore dei talassemici, anche ai cittadini affetti da emofilia, emolinfopatia e da immuno deficit grave congenito o acquisito, nonché ai cittadini già affetti da tali forme morbose sottoposti a trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa;

CONSIDERATO che i limiti di reddito per l'anno 2005 erano stati determinati in €22.295,00 ed in €26.872,00 per la concessione in misura totale o ridotta del 50% delle provvidenze di che trattasi, ai sensi della D.G.R. 982/05;

RITENUTO pertanto necessario rivalutare i livelli minimo e massimo di reddito entro i quali è possibile accedere alle provvidenze economiche previste dalla normativa a favore dei cittadini di cui alle LL.RR. n.22/81 e n.26/89, sulla base dei dati relativi alla perequazione automatica del trattamento minimo delle pensioni I.N.P.S., giusta citato art. 10 della L. 160/75;

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione della percentuale definitiva di aumento dell'1,7% i limiti di reddito sono determinati in €22.674,00 ed in €27.329,00 per la concessione in misura rispettivamente totale o ridotta del 50% delle provvidenze di che trattasi;

VISTO l'art. 6 della L.R. 22/82 che demanda alla G.R. la competenza di determinare l'entità del contributo forfettizzato da erogare ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni in località diversa da quella di residenza;

VISTA la L.R. n. 23 del 23 novembre 2004 che apporta modifiche al citato art. 6 della L.R. 22/82 nel senso che estende la corresponsione del contributo forfettizzato, a titolo di rimborso spese, anche ai pazienti che effettuano le emotrasfusioni nel comune di residenza, previa determinazione dello stesso da parte della G.R.;

PRESO atto che al capitolo 30001 del corrente Bilancio – U.P.B. 1011.01 – fondi regionali per nefropatici e talassemici – è stata stanziata, per gli oneri derivanti dagli interventi di che trattasi, la somma di €3.000.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dover confermare per l'anno 2006 l'assegno mensile in €238,00 in favore dei cittadini affetti dalle patologie indicate nelle LL.RR. n.22/81, n.26/89, e di procedere a determinare il contributo forfettizzato ai sensi della L.R. 23.11.2004 n.23;

VISTA la D.G.R. n.1873/95 con la quale veniva determinato il contributo mensile di £.120.000 pari ad €62,00, da erogare ai cittadini affetti da altre malattie del sangue sottoposti periodicamente a trasfusioni;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate:

1. di determinare, per l'anno 2006, in €22.674,00 ed in €27.329,00 i limiti di reddito minimo e massimo per la concessione rispettivamente in misura totale o ridotta del 50% dell'assegno mensile da corrispondere ai cittadini affetti dalle patologie indicate nell'art.1 della L.R. n. 26/89, stabiliti sulla base degli aumenti previsti per le pensioni INPS ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.10 della L.n.160/75;
2. di determinare, ai sensi delle L.R. 22/82 art.2, per l'anno 2006, in €238,00 l'importo dell'assegno mensile di assistenza economica da corrispondere ai cittadini talassemici e cittadini affetti da altre patologie ematiche di cui all'art.1 della L.R. n.26/89, stabilito sulla base della pensione minima erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti giusta art.10 L.n.160/75;
3. di determinare per l'anno 2006 in €62,00 l'ammontare del contributo mensile da erogare ai cittadini affetti da altre patologie del sangue rientranti nei quadri morbosi delle emolinfopatie sottoposti periodicamente ad emotrasfusioni, giusta D.G.R. 1873/95;
4. di determinare per l'anno 2006 il contributo forfettizzato a titolo di rimborso spese, anche tenendo conto delle modifiche apportate con L.R. 23.11.2004, n. 23, nel seguente modo:
  - € 32,00 mensili a favore di cittadini affetti da talassemie ed altre patologie ematiche che effettuano terapia trasfusionale presso centri o strutture pubbliche o private situate anche nel comune di residenza la cui distanza dal domicilio è compresa tra 10 km e 50 km;
  - € 43,00 mensili a favore di cittadini affetti da talassemie ed altre patologie ematiche distanti oltre 50 km e fino a 80 km. dal centro trasfusionale
  - € 59,00 mensili a favore di cittadini affetti da talassemie ed altre patologie ematiche distanti oltre 80 km. dal centro trasfusionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente su B.U.R.

IL RESPONSABILE P.O.S. *Caterina Pentasuglia*  
A.S. Caterina Pentasuglia

IL DIRIGENTE *Lucia Colicelli*  
D.ssa Lucia Colicelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

*Antonio*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data **18.5.06**  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

*F. J...*